

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA SOCIALE

La circolare 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze distingue i contributi per assistenza sanitaria, per i quali sono previste le agevolazioni fiscali di cui all'art. 51, comma 2 del TUIR (DPR 917/86), dai contributi per assistenza sociale (punto 2.2.5 - contributi) ai fini della totale imponibilità fiscale di questi ultimi:

“...rientra nell'assistenza sanitaria la cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e il ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o infortunio. E' possibile, quindi, fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che disciplinano la materia sanitaria per individuare le prestazioni che assumono carattere sanitario (è irrilevante la circostanza che dette prestazioni siano o meno dispensate dal servizio sanitario nazionale).

L'assistenza sociale risponde, invece, a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno. In merito all'individuazione delle prestazioni che rispondono a tali finalità è necessario fare riferimento agli orientamenti del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, competente in materia di assistenza sociale.”

Si precisa inoltre che:

“...se la prestazione si sostanzia nell'erogazione di rimborsi per spese sanitarie, detti rimborsi non potranno essere assoggettati a tassazione in quanto non compresi in alcuna delle citate categorie di reddito, mentre se la prestazione consiste in una indennità inquadrabile tra quelle sostitutive di reddito, questa sarà assoggettata a tassazione con le stesse modalità previste per il reddito che va a sostituire...”

La circolare 55/E del 4 marzo 1999 del Ministero delle Finanze, in merito al trattamento fiscale da riservare ai contributi assistenziali versati alla Casse edili, ribadisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i soli contributi per assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 51, comma 2 del TUIR sopraccitato, con la ulteriore specificazione che “per tali si intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia” (punto 2.2 – contributi assistenziali).

Tuttavia si osserva (punto 2.2.2 – contributi per assistenza sociale) che:

“Il regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale a carico del dipendente, non riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente, mentre per quelli versati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento è effettuato. Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio, l'integrazione dei trattamenti pubblici, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette prestazioni assistenziali, può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamenti ovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo caso la stipula di una polizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa

risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore di lavoro.”